



PROVINCIA DI PERUGIA

Stazione Unica Appaltante

Servizio Stazione Appaltante

Ufficio Lavori Stazione Appaltante

Via Palermo n. 21/c – 06100 Perugia

tel. 075/36811 – fax: 075/3682327

URL: www.provincia.perugia.it

COMUNE DI DERUTA
Area Lavori Pubblici

Perugia, 20/12/2021

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia eurounitaria, di carattere non transfrontaliero, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett.b), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nonchè del D.L. n. 77/2021, espletata in modalità telematica “IDO”, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market” o semplicemente “piattaforma” nel prosieguo del presente invito), raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Gara esperita nell'ambito delle funzioni di STAZIONE UNICA APPALTANTE conferite alla Provincia di Perugia dal Comune di Deruta (giusta apposita convenzione stipulata in forza del disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto: **“Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”**.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE ATTRIBUITO ALLA GARA: SUA N197

CIG: 9055841C64.

CUP: B53H19000610005.

- INVITO A PRESENTARE OFFERTA -

Spett.le Ditta,

Con la presente lettera, si invita codesta Spett.le Impresa a presentare formale offerta per l'appalto in oggetto.

- INDICE -

- **Premesse**
- **Art. 1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi di partecipazione**
- **Art. 1-bis Avvalimento**
- **Art. 2 Classificazione dei lavori**
- **Art. 3 Termini e modalità di presentazione dell'offerta e documentazione a corredo della stessa**
- **Art. 3-bis Subappalto**
- **Art. 4 Criterio di aggiudicazione e relative procedure**
- **Art. 4-bis Seggio/commissione di Gara**
- **Art. 5 Svolgimento della Gara mediante piattaforma telematica**
- **Art. 6 Motivi di esclusione**
- **Art. 6-bis Motivi di esclusione dell'offerta**
- **Art. 6-ter Ulteriori ipotesi di esclusione**
- **Art. 6-quater Procedimento di integrazione in sanatoria – casistica cause di esclusione immediata ed ipotesi di soccorso istruttorio.**
- **Art. 7 Procedure di ricorso**
- **Art. 8 Verifica dei requisiti**
- **Art. 9 Regole applicabili alle comunicazioni**
- **Art. 10 Informazioni D. Lgs. n.196/del 30.06.2003**
- **Art. 11 Avvertenze, informazioni complementari e disposizioni Finali**
- **All. A) Disciplinare telematico semplificato IDO (Immissione Di Offerta) e Timing di gara**

*** *** ***

- PREMESSE -

NOTA BENE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL'APPALTO:

- **NON È NECESSARIO FIRMARE DIGITALMENTE OGNI SINGOLO FILE .PDF DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, MA E' SUFFICIENTE FIRMARE DIGITALMENTE SOLTANTO IL FILE .ZIP CHE CONTIENE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**
- GARA IN MODALITA' TELEMATICA – IDO (IMMISSIONE DI OFFERTA) CON OFFERTA DIGITALE DA PRESENTARE CON LE FORME/MODALITA' DI CUI ALL'ALLEGATO "**DISCIPLINARE TELEMATICO IDO**".
- GARA CON ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DEI REQUISITI AI FINI **AVCPASS** (E' RICHIESTO IL PASSOE).
- SUBAPPALTO CONSENTITO ENTRO I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 105 DEL D. IGS. N.50/2016 E S.M.I. (POSSONO ESSERE SUBAPPALTATE LE OPERE ASCRITTE ALLA CAT. PREVALENTE IN MISURA COMUNQUE INFERIORE AL 50% DEL RELATIVO IMPORTO; POSSONO INOLTRE ESSERE SUBAPPALTATE: INTEGRALMENTE AL 100% LE OPERE ASCRITTE ALLA CATEGORIA SCORPORABILE OG11; PARZIALMENTE AL MAX 30% LE OPERE ASCRITTE ALLA CATEGORIA SCORPORABILE OS32: LIMITAZIONE MOTIVATAMENTE DISPOSTA DAL RUP AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, IL TUTTO ALLE CONDIZIONI SOTTO MEGLIO SPECIFICATE;)
- GARA IN CUI **NON** E' PREVISTA LA PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEI LUOGHI (NON E' PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUN ATTESTATO DI PRESA VISIONE).
- GARA IN CUI **E' DOVUTO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. PARI AD EURO 140,00.**
- GARA IN CUI **NON** E' PREVISTA LA GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL D.L. N.76/2020.
- GARA IN CUI **NON** E' PREVISTO IL "DOCUMENTO DA CUI RISULTI L'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA (DEFINITIVA) PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO", QUALORA L'OFFERENTE RISULTASSE AFFIDATARIO.
- GARA IN CUI E' CONSENTITO **L'AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA PREVALENTE OG1 MENTRE E' VIETATO PER LE CATEGORIE SCORPORABILI OS32 ed OG11 (IN QUANTO S.I.O.S. DI IMPORTO >10%).**
- APPALTO IN CUI ESISTE POSSIBILITÀ, SU RICHIESTA DELL'APPALTATORE, DI APPLICAZIONE DELL'ART.35, COMMA DICIOTTO, DEL D. LGS. N. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.207, COMMA 1, DEL D.L. 34/2020E S.M.I. (ANTICIPAZIONE FINO AL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DIETRO APPOSITA CAUZIONE).

*** *** ***

In esecuzione della D.G.C. del Comune di Deruta n. 191 del 02/12/2021 e delle Determinazioni nn. 712 del 30/12/2021, e successiva integrazione 22 del 19/01/2022, adottate dal responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Deruta, esecutive ai sensi di legge, è indetta per il giorno **10/02/2022 alle ore 10:00**, presso la sede della scrivente Amministrazione aggiudicatrice (Provincia di Perugia - SUA PG - Perugia, Via Palermo n. 21/c – piano terra c/o “sala gare”), gara con procedura negoziata in modalità telematica “IDO” per l'affidamento in appalto - **con contratto interamente a CORPO - dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36 e n. 97 comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, di seguito denominato per brevità semplicemente “Codice”, dell'art. 1, comma 2, lett.b), commi 3 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 nonché del D.L. n.77/2021 .**

Termine per il ricevimento delle offerte telematiche (termine perentorio): **entro le ore 12:00:00 del giorno 09/02/2022** (vedasi il “Timing di gara” in calce al Disciplinare Telematico IDO).

Quantitativo entità totale dell'appalto e classificazione dei lavori: **€ 2.650.837,37** - oltre IVA, di cui:

- **€ 2.590.837,37** per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale);
- **€ 60.000,00** previsti per i costi della sicurezza per l'attuazione del P.S.C., non soggetti a ribasso, così come indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Lavorazioni A CORPO di cui si compone l'intervento:

(NOTA BENE: L'importo delle categorie di lavorazione indicate nella seguente tabella ai fini della qualificazione dei concorrenti **comprende** la quota parte dei costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso percentuale):

Lavorazione	Categorie SOA e class.	Tipo di qualificazione richiesta	Importo (€)	INDICAZIONI Prev./scorp.le/SIOS/subappalto/avalimento
"edifici civili e industriali"	OG1	<p><u>SOA OBBLIGATORIA per classifica III^ (TERZA) o superiore</u></p> <p>NOTA BENE: vedasi in proposito i successivi punti del presente avviso per le ipotesi in cui, relativamente alla categoria prevalente, è richiesta la superiore classifica III^ BIS (TERZA-BIS) o la superiore classifica IV^ (QUARTA)</p>	€ 1.076.994,16	<p>Categoria di opere generali PREVALENTE, subappaltabile** comunque in misura inferiore al 50% del relativo importo in quanto cat. prevalente (Art. 49, comma 2, lett. b) D.L. n. 77/2021)</p> <p style="text-align: center;"><u>AVVALIMENTO CONSENTITO</u></p>
"Strutture in legno"	OS32*	<p><u>SOA OBBLIGATORIA per classifica III^ (TERZA) o superiore</u></p>	€ 779.806,74	<p><u>Categoria di opere speciali - di importo > del 10% dell'importo complessivo ed > di € 150.000,00 scorporabile/subappaltabile** al MAX 30% (ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti come modificato dall'art. 49, secondo comma, del D.L. n. 77/2021) .</u></p> <p><u>SI PRECISA CHE LA LIMITAZIONE AL 30% DEL SUBAPPALTO DELLA CAT OS32 E' STATA MOTIVATAMENTE ED ESPRESSAMENTE DISPOSTA DAL RUP AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 2, GIUSTA DD. N. 22 del 19/01/2022</u></p> <p><u>Possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l'obbligo di R.T.I. verticale con mandante adeguatamente qualificata, oppure, in alternativa, vi è l'obbligo di possesso dei requisiti per una quota pari ad almeno il 70% del relativo importo e contestuale obbligo di subappalto al max 30% (c.d. "subappalto necessario" o "subappalto qualificante") con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente: a tale effetto, in caso di subappalto qualificante del max 30% della cat. OS32 potrà essere sufficiente il possesso di attestazione SOA nella medesima OS32 per classifica almeno II^ ma sarà contemporaneamente necessaria la attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per la superiore classifica III^ BIS.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>AVVALIMENTO VIETATO</u> <u>ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e del DM del M.I.T. n. 248/2016</u></p>
"Impianti tecnologici"	OG11*	<p><u>SOA OBBLIGATORIA per classifica III^ (TERZA) o superiore</u></p>	€ 794.036,47	<p><u>Categoria di opere speciali - di importo > del 10% dell'importo complessivo ed > di € 150.000,00 scorporabile/subappaltabile** al 100% (ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti come modificato dall'art. 49, secondo comma, del D.L. n. 77/2021) .</u></p> <p><u>Possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l'obbligo di R.T.I. verticale con mandante adeguatamente qualificata, oppure, in alternativa, vi è l'obbligo di subappalto al 100% (c.d. "subappalto necessario" o "subappalto qualificante") con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente: a tale effetto, in caso di subappalto qualificante della cat. OG11 sarà quindi sempre necessaria la attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per la superiore classifica IV^</u></p> <p style="text-align: center;"><u>AVVALIMENTO VIETATO</u> <u>ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e del DM del M.I.T. n. 248/2016</u></p>

L'importo previsto per i costi per l'attuazione dei piani sicurezza non è in alcun caso soggetto a ribasso percentuale in sede di offerta economica.

****NOTA BENE:** Il subappalto è consentito, relativamente alla cat. prevalente, in misura comunque inferiore al 50% del relativo importo, fermo restando in necessario possesso integrale dei requisiti speciali richiesti dal presente invito con riferimento alla medesima categoria prevalente.

Per quanto concerne le categorie scorporabili il rispettivo subappalto è consentito come segue:

- relativamente alla cat. OS32 fino alla misura massima del 30%;
- relativamente alla cat. OG11 fino alla misura massima del 100%;

fermo restando che, nei casi di subappalto c.d. "necessario" o "subappalto qualificante" (cioè del subappalto effettuato per ovviare alla carenza dei requisiti speciali relativi alle categorie scorporabili) i requisiti quantitativi delle categorie scorporabili subappaltate dovranno essere obbligatoriamente posseduti dal concorrente con riferimento alla cat. prevalente, ad integrale copertura anche degli importi delle cat. scorporabili subappaltati.

***NOTA BENE:** Il presente appalto prevede le seguenti lavorazioni appartenenti a categorie, diverse dalla prevalente, scorporabili /subappaltabili al max 100%:

- **lavorazioni ascrivibili alla Categoria di opere speciali “OS32” a qualificazione SOA obbligatoria per classifica III^A (terza), scorporabile/PARZIALMENTE SUBAPPALTABILE fino al max 30%** (categoria di opere speciali, diverse dalla categoria prevalente, di importo > 10% dell’importo dell’appalto e/o > €.150.000,00).

In ordine a questa categoria si precisa che è obbligatorio il possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l’obbligo di R.T.I. verticale con mandante qualificata, oppure, **in alternativa, vi è l’obbligo di dichiarazione di subappalto del max 30% della cat. OS32 da rendere sotto pena di esclusione (c.d. "subappalto qualificante" o "subappalto necessario") con contestuale obbligo del possesso del 70% dei relativi requisiti ed obbligo del possesso dei requisiti quantitativi per i quali si è fatto ricorso al subappalto (max 30%) nella categoria prevalente (ATTENZIONE: a tale effetto, nel caso di subappalto qualificante - NECESSARIAMENTE PARZIALE - della CATEGORIA SCORPORABILE OS32 per parziale carenza dei relativi requisiti, sarà necessario il possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per la superiore classifica III^{BIS}).**

Il subappalto eventualmente dichiarato – in ogni caso entro i limiti di legge sopra meglio specificato - dovrà comunque essere successivamente concesso esclusivamente in favore di una Ditta adeguatamente qualificata SOA, in quanto trattasi di categoria scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria, che sia in possesso anche di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del Codice.

- **lavorazioni ascrivibili alla Categoria di opere speciali “OG11” a qualificazione SOA obbligatoria per classifica III^A (terza), scorporabile/TOTALMENTE SUBAPPALTABILE fino al max 100%** (categoria di opere speciali, diverse dalla categoria prevalente, di importo > 10% dell’importo dell’appalto e/o > €.150.000,00).

In ordine a questa categoria si precisa che è obbligatorio il possesso dei relativi requisiti in proprio, altrimenti vi è l’obbligo di R.T.I. verticale con mandante qualificata, oppure, **in alternativa, vi è l’obbligo di dichiarazione di subappalto del 100% della cat. OG11 da rendere sotto pena di esclusione (c.d. "subappalto qualificante" o "subappalto necessario") con contestuale obbligo del possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente (ATTENZIONE: a tale effetto, nel caso di subappalto qualificante della CATEGORIA SCORPORABILE OG11 per carenza dei relativi requisiti, sarà necessario il possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per la superiore classifica IV^A).**

Il subappalto eventualmente dichiarato – in ogni caso entro i limiti di legge sopra meglio specificato - dovrà comunque essere successivamente concesso esclusivamente in favore di una Ditta adeguatamente qualificata SOA, in quanto trattasi di categoria scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria, che sia in possesso anche di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del Codice.

NOTA BENE: In ogni caso dovrà essere rispettata la regola in base alla quale i requisiti di qualificazione relativi alle categorie scorporabili subappaltate per carenza dei requisiti stessi, devono essere dimostrati, cioè coperti, da concorrente con riferimento alla categoria prevalente.

PERTANTO SI SPECIFICA CHE: NEL CASO IN CUI SI INTENDA SUBAPPALTARE PER CARENZA DEI RELATIVI REQUISITI SPECIALI ("subappalto necessario" o "subappalto qualificante") IL 100% DELLA CATEGORIA SCORPORABILE OG11, OPPURE NEL CASO IN CUI SI INTENDA SUBAPPALTARE SIA LA CAT. OS32 AL 30% SIA LA CAT. OG11 AL 100%, IN ENTRAMBI QUESTI CASI SARÀ NECESSARIA L'ATTESTAZIONE SOA NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 PER LA SUPERIORE CLASSIFICA IV^A(QUARTA).

NEL CASO IN CUI SI INTENDA SUBAPPALTARE SOLAMENTE LA CAT. OS32, MAX AL 30%, INVECE, SARA' SUFFICIENTE L'ATTESTAZIONE SOA NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 PER LA CLASSIFICA III^A-BIS (TERZA-BIS).

NOTA MOLTO BENE:

In ordine alla obbligatoria indicazione da parte dei concorrenti in sede di offerta economica dei propri *"costi della manodopera"* e degli *"oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro"* di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa e si evidenzia quanto segue:
ferma restando in ogni caso la necessità da parte dei concorrenti di indicare tali voce nell'ambito dell'offerta economica, questastazione appaltante in applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 23 della Legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010 e s.m.i. – che disciplina la materia dei lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale - e dell'"allegato B" alla D.G.R.U. n. 1371 del 31 ottobre 2014, recante: "linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto per la manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici" (vedasi capitolato speciale d'appalto ed altra documentazione costituente il progetto esecutivo della gara in oggetto) provvede in sede di progetto esecutivo, e conseguentemente di bando di gara, alla esatta quantificazione dei costi della manodopera e degli oneri e dei costi aggiuntivi della sicurezza, escludendo in tutti i casi l'assoggettabilità degli stessi a ribasso percentuale.

I *"costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro"* ed i *"costi per la manodopera"* indicati dal presente bando sono stati determinati ai sensi della sopra citata D.G.R.U. n. 1371 del 31 ottobre 2014 e relativi allegati.

Per tutto quanto riguarda le modalità di formulazione e compilazione dell'offerta economica si rinvia all'apposito paragrafo del presente invito ed alle disposizioni di cui al Disciplinare Telematico di gara.

In ordine alla verifica circa i costi della manodopera prevista dall'art. 95, comma 10 , del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. (rispetto dei minimi salariali retributivi di cui alle tabelle ministeriali indicate nell'art. 23, comma 16, del medesimo D.Lgs.) da effettuarsi preliminarmente all'aggiudicazione da parte della S.A., si specifica quanto segue:

- nel caso di indicazione da parte dei concorrenti, nell'ambito della propria offerta economica, di un costo della manodopera corrispondente a quello predeterminato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del presente bando (o di un costo superiore), si riterrà in ogni caso implicitamente verificato il rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 95, comma 10, del Codice, fatta salva la facoltà del RUP di richiedere comunque chiarimenti in merito;
- nel caso, invece, di indicazione da parte dei concorrenti, nell'ambito della propria offerta economica, di un costo della manodopera inferiore a quello predeterminato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del presente bando, lo stesso costo sarà oggetto della verifica di cui al medesimo art. 95, comma 10, del Codice, da parte del competente RUP, prima dell'aggiudicazione.

Requisiti minimi di partecipazione

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: è richiesto il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: la Provincia di Perugia richiede ai concorrenti, come requisiti minimi di partecipazione, i seguenti:

- Categoria OG1 – Attestazione SOA OBBLIGATORIA per classifica III^A (TERZA) oppure, a seconda del ricorrere dei casi concreti sopra meglio specificati (varie combinazioni di subappalto qualificante delle cat. scorporabili), per classifica III^Abis (TERZA BIS), oppure IV^A (QUARTA) - AVVALIMENTO CONSENTITO;
- Categoria OS32 – Attestazione SOA OBBLIGATORIA per classifica III^A (TERZA) - AVVALIMENTO VIETATO;
- CATEGORIA OG11 – ATTESTAZIONE SOA OBBLIGATORIA PER CLASSIFICA III^A (TERZA) - AVVALIMENTO VIETATO;

(ATTENZIONE: IN CASO DI SUBAPPALTO "NECESSARIO" O "QUALIFICANTE" DI ENTRAMBE LE LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SCOPORABILI, O ANCHE DELLA SOLA CAT. OG11, SI RICORDA CHE E' OBBLIGATORIO - SOTTO PENA DI IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA - IL POSSESSO DELLA ATTESTAZIONE SOA NELLA CAT. OG3 PER LA SUPERIORE CLASSIFICA IV^A (QUARTA), A COPERTURA DEGLI IMPORTI DELLE CAT. SCOPORABILI SUBAPPALTATE).

NOTA BENE: Il possesso dei suddetti requisiti di ordine speciale è da intendersi quale requisito minimo riferito all'ipotesi di concorrente singolo/raggruppato. L'assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei requisiti richiesti è provato, a pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente invito), con le modalità, le forme, ed i contenuti previsti nel successivo art. 3 (dichiarazioni sostitutive di certificazione).

Il concorrente dovrà - eventualmente - esprimere in sede di offerta la volontà di **subappaltare** le opere in appalto nei limiti sopra indicati (la dichiarazione di subappalto va resa nel DGUE compilando gli appropriati campi).

Il subappalto dovrà in tutti i casi essere effettuato a favore di una impresa/e comunque adeguatamente qualificata/e sulla base delle indicazioni contenute nel prospetto tabellare di cui sopra ed in ogni caso a condizione che non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice, l'affidatario dell'eventuale subappalto non deve aver partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto stesso.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso delle attestazioni di qualificazione SOA (o dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010 qualora richiesti) nelle categorie richieste per classifiche in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.I. - la copertura degli importi delle rispettive lavorazioni così come richiesti dalla presente lettera di invito.

Descrizione ed ubicazione dei lavori: Appalto di Lavori, interamente a misura, sola esecuzione: "**Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini**" così come meglio individuato negli atti tecnici di gara.

Ubicazione: Deruta capoluogo (PG), Via Padre Ugolino Nicolini, così come meglio individuato negli atti tecnici di gara.

Durata dell'appalto: **giorni 390 (trecentonovanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come da prescrizioni del C.S.A..

Consegna dei Lavori: con la tempistica e le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto – max 45 gg.

Consegna sotto riserva di legge e/o frazionata: la semplice partecipazione alla procedura impegna i concorrenti ad accettare incondizionatamente la eventuale consegna anticipata e d'urgenza dei lavori (sotto tutte le riserve di legge e prima della formale stipulazione del contratto) e/o frazionata.

Finanziamento: le somme necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di 3.500.000,00, trovano copertura finanziaria come di seguito indicato:

- € 3.000.000,00 finanziamento MIUR;
- € 450.000,00 finanziamento a carico del Comune di Deruta (mutuo Cassa DD.PP.);
- € 50.000,00 finanziamento a carico del Comune di Deruta (Legge 10/77);

Corrispettivo: corrisposto con le modalità dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Validazione del Progetto esecutivo: avvenuta il giorno 02/12/2021 giusta verbale in pari data;

Indirizzo per ottenere informazioni/chiarimenti:

- per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il Servizio Tecnico del Comune di Deruta nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Geom. Fabio Tamantini tel. 075.9728669 - e-mail: lavoripubblici@comune.deruta.pg.it.
- Per informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo sulla presente procedura di gara si specifica che l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "**Chiarimenti**" dedicata alla gara nell'ambito del portale "Portale Umbria Acquisti" (denominato anche "Net4market") dedicato alla Stazione Appaltante. Tutte le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine indicato nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti". Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market dedicato alla Stazione Appaltante nella predetta sezione "Chiarimenti". N.B. la Stazione Appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione

alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si raccomanda di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata (PEC) inserito nell'apposito campo.

- In alternativa ed in via di eccezione, per info/chiarimenti/approfondimenti amministrativi è anche possibile contattare il responsabile dell'istruttoria della presente procedura: Responsabile dell'Ufficio Lavori Stazione Appaltante, Avv. Simone Lattaioli (075-3681234), oppure la Dott.ssa Graziana Gaudenzi o la Sig.ra Loredana Baciarelli Falini dell'Ufficio Lavori Stazione Appaltante, oppure mediante posta elettronica (indirizzo unico e-mail: ufficio.appalti@provincia.perugia.it).
- NOTA BENE: Per problemi tecnici di carattere informatico o informazioni / chiarimenti sulle modalità di utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione si dovrà contattare ESCLUSIVAMENTE e direttamente il Gestore del Sistema (Net4market) via e-mail, info@net4market.com oppure al numero telefonico: 0372-801730.

Indirizzo e modalità per ottenere la documentazione tecnico-amministrativa di gara modulistica necessaria e sufficiente alla redazione della domanda di partecipazione:

Il presente invito alla gara, i relativi allegati, contenenti le norme integrative all'invito medesimo in ordine ai requisiti (criteri di selezione), alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta telematica, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure/criteri di aggiudicazione dell'appalto, nonché tutta la modulistica necessaria e sufficiente alla partecipazione e la documentazione tecnico-amministrativa di riferimento dell'appalto (C.S.A. e documenti complementari) - i cui contenuti sono in ogni caso da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente invito – nonché il DGUE e la relativa modulistica integrativa, sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.provincia.perugia.it, sezione “Stazione Unica Appaltante” – cliccando sull'apposito link alla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” oppure direttamente mediante il seguente LINK: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc all'interno dello spazio dedicato alla gara in oggetto SUA N197 scheda/STEP denominata “Doc. di gara”, come segue:

La documentazione amministrativa di gara si trova all'interno dei n. 2 file denominati:

- Lettera di invito.pdf;
- Disciplinare telematico IDO e Timing di gara.pdf (All. A alla lettera di invito);

Il DGUE - la cui compilazione è sempre obbligatoria, per tutti i concorrenti – è disponibile:

- nella apposita scheda/form prevista in piattaforma telematica di negoziazione;

La modulistica integrativa al DGUE (necessaria in aggiunta ad ogni DGUE compilato) predisposta dalla Stazione Appaltante e denominata “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE” si trova all'interno del file editabile denominato:

- “modello IDO domanda e dichiarazioni integrative al DGUE”.

La documentazione tecnica di gara (progetto esecutivo completo) si trova all'interno del file denominato:

- “Documentazione tecnica.zip”.

Tutta la sopra citata documentazione è altresì disponibile e scaricabile dalla piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Riserva di aggiudicazione: la Provincia di Perugia, di concerto con l'Ente per conto del quale è indetta la presente procedura di gara, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all'aggiudicazione della stessa per sopravvenute necessità di pubblico interesse ivi compreso il mancato perfezionamento degli strumenti finanziari, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

- ART.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA,CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE -

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 45 del medesimo Codice.

E' ammessa, altresì, la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (c.d. "rete di imprese"), ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter, del D.Lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni in Legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

L'impresa singola può partecipare alla gara con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal Codice, dell'art. n. 12, della Legge n. 80/2014.

Nel caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti), ai sensi dell'art. 48, undicesimo comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **il ruolo di mandatario/capogruppo dovrà essere assunto dall'operatore economico invitato individualmente alla presente gara, sotto pena di inammissibilità della relativa domanda.**

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f) e g) del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e, quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista o cooptata.

I concorrenti raggruppati o raggruppandi devono specificare nell'ambito della domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), la tipologia di raggruppamento temporaneo che hanno costituito o che intendono costituire (**verticale, orizzontale, misto o cooptato**).

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o misto i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 7 – *quater* del presente invito), le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso - liberamente stabiliti entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato - rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, nonché l'esatta indicazione della/e categoria/e o requisito/i di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette percentuali si riferiscono.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento di tipo verticale i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito), la/e categoria/e o tipologia di lavorazione/i scorporabile/i che ciascuna impresa **mandante** intende assumere.

I concorrenti riuniti in R.T.I. eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso indicata in sede di gara, fatta salva la facoltà di modifica della stessa ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del D.Lgs. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

NOTA BENE: Si evidenzia che in ogni caso ciascun operatore economico raggruppato dovrà possedere i requisiti speciali di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato in sede di presentazione dell'offerta. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato uno dei concorrenti raggruppati/raggruppandi in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (Cons. Stato, Ad. Plen. N. 6/2019).

Non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto alla stessa gara in più raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45, 2° comma, lettere d) ed e), del Codice, né la partecipazione anche in R.T.I., o consorzio, da parte del soggetto che presenta offerta in veste singola, pena l'esclusione di tutte le offerte.

Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del Codice, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. n. 48, 7° comma, del Codice, i Consorzi di cui all'art. 45, 2° comma, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che abbiano gli stessi titolari o coincidenza totale o parziale di amministratori o direttori tecnici;

Nel caso in cui, anche ad aggiudicazione avvenuta, fra l'impresa aggiudicataria ed altre imprese partecipanti alla stessa gara, risultino accertati, sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare la imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, - ovvero risulti accertata la coincidenza totale o parziale di titolari, amministratori o direttori tecnici - l'aggiudicazione sarà annullata e si procederà all'esclusione dalla gara delle imprese coinvolte per violazione del principio di segretezza delle offerte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 7-bis, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista/sussistano:

- **le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;**
- **la specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della L.n. 190/2012;**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice, i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 182/400/93 del 01.03.2000 in quanto compatibili ed applicabili ed, in generale, alle determinazioni dell'A.N.A.C..

In particolare, si considereranno estinti ai sensi dell'art. 178 C.P. e dell'art. 445, 2° comma, c.p.p., i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 13 del 15.07.2003 e successive).

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente, costituente causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5°, lett. c), del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'A.N.A.C. e dalla giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di sussistenza in capo ai concorrenti o loro eventuali subappaltatori, di una operativa causa di esclusione di cui all'art. 80 (art. 80, comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o art. 80, comma 5) l'operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una di tali situazioni ai sensi del disposto di cui al settimo comma di tale articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. self-cleaning"). E' in ogni caso onere del concorrente medesimo l'allegazione della eventuale documentazione comprovante l'esistenza di una delle circostanze di cui al comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. self-cleaning").

I concorrenti devono, inoltre, a pena di esclusione, essere in possesso, per la/le categoria/e di lavorazione prevista/e dal presente invito, di tutte la/e adeguata/e qualificazione/i richiesta/e dall'invito stesso (vedasi tabella "Lavorazioni di cui si compone l'intervento" riportata in premessa), e quindi, a seconda dei casi: attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, e/o dei requisiti di cui all'art. 90

del medesimo D.P.R.) che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai lavori da assumere ;

I Concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, o ad altro Stato estero le cui imprese hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, non in possesso di attestazione SOA, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione da parte di imprese italiane. Qualora non redatta in lingua italiana, detta documentazione dovrà essere corredata di traduzione giurata.

NOTA MOLTO BENE: I CONCORRENTI DEVONO PROVVEDERE, A PENA DI ESCLUSIONE, AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ADESSO ANAC), PARI AD EURO 140,00 (CENTOQUARANTA/00) CON UNA DELLE MODALITÀ PREVISTE DALLE (NUOVE) "ISTRUZIONI OPERATIVE" IN MERITO ALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ STESSA N. 1121 DEL 29 DICEMBRE 2020 ED EVENTUALI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI RECANTE "ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, PER L'ANNO 2021 IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI VIGILANZA DA VERSARE ALLA STESSA AUTORITÀ" (PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2021).

Il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 52 e 76 del Codice inerenti la presente procedura di gara si intende l'indirizzo PEC comunicato al momento dell'abilitazione alla gara (quello inserito in piattaforma), e pertanto il concorrente autorizza espressamente la Provincia di Perugia ad effettuare tutte le suddette comunicazioni al recapito esattamente indicato.

In caso di aggiudicazione, la Provincia di Perugia, in sede di verifica dei requisiti, provvederà a richiedere all'aggiudicatario - ai sensi dell'art. 24 (tracciabilità) della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, della Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) - il/i numero/i di conto/i (bancario o postale) dedicato/i – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche del/dei quale/i si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto di cui alla presente procedura di gara, nonchè i nominativi delle persone legittime ad effettuare operazioni sui suddetti conti dedicati.

L'assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei requisiti richiesti è provato, a pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente invito), con le modalità, le forme, ed i contenuti previsti nel successivo art. 3 (autocertificazioni sostitutive di certificazione).

Per tutto quello che riguarda i requisiti speciali di partecipazione si rinvia a quanto già indicato nel soprastante paragrafo "Requisiti minimi di partecipazione".

- ART. 1-BIS – AVVALIMENTO

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA o della certificazione di qualità, di cui sia in tutto o in parte carente, avvalendosi delle capacità/requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento (c.d. "avvalimento interno"), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve allegare alla propria domanda di partecipazione – sotto pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente invito) - esattamente tutta la documentazione indicata dall'art. 89, primo comma, del Codice. e dal successivo art. 3, punto 3) del presente invito.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, primo comma, ultimo periodo, del Codice, a pena di nullità dello stesso, e pertanto a pena di **immediata esclusione dalla gara** -, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

NOTA BENE: L'avvalimento NON è mai ammesso:

- per le categorie di lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti (**c.d. Cat. "superspecialistiche" o "SIOS"**) eventualmente rientranti nell'oggetto dell'appalto, se di importo > del 10% dei lavori;
- qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino lavori **concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004**, per i quali è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene.
- per soddisfare il requisito **dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui all'[articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), eventualmente richiesto dal bando dei gara.

In tutti i casi di avvalimento (nei casi in cui lo stesso è consentito) la Provincia di Perugia o il comune/ente per conto del quale la SUA - Provincia PG ha espletato la gara si riserva – oltre alla trasmissione delle relative dichiarazioni all'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 89, nono comma, del Codice - di verificare, anche in corso d'opera, il possesso dei requisiti di ordine speciale e delle risorse oggetto di avvalimento e del relativo effettivo impiego, in capo ad ogni singolo concorrente/ausiliario, anche d'Ufficio, attraverso opportuni riscontri con le risultanze delle banche dati esistenti presso l'A.N.A.C., le Camere di Commercio I.A.A., etc..

*** *** ***

ART.2 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA –

NOTA BENE: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione **"Portale Umbria Acquisti"** raggiungibile all'indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
o tramite l'apposito link presente sul profilo di committente www.provincia.perugia.it, sezione Stazione Unica Appaltante.

Le modalità di presentazione dell'offerta ed termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nell'Allegato A – “Disciplinare telematico semplificato IDO e Timing di gara”, alla presente lettera di invito .

Oltre il termine perentorio previsto dal “Timing di gara” non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente.

L'operatore economico dovrà predisporre ed inviare:

- **“A – Documentazione Amministrativa”;**
- **“B – Offerta Economica”.**

*** *** ***

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIONE -
(DA PRESENTARE A CORREDO DELL'OFFERTA)

NELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE (FATTA SALVA IN OGNI

CASO LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 6 – QUATER DEL PRESENTE INVITO, LA DOCUMENTAZIONE E/O DICHIARAZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI N. 1), 2), 2-bis), 3), 4), 5) REDATTE IN LINGUA ITALIANA O CORREDATE DI TRADUZIONE GIURATA:

1. L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CUMULATIVE (di cui al DGUE ed alla modulistica integrativa allo stesso reperibile sul portale internet dell'Ente nonché sulla piattaforma telematica di negoziazione come sotto specificato), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in ordine:

- alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/requisiti minimi (sia di ordine generale sia di ordine speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione – nessuna esclusa od eccettuata - ivi compresa la mancanza delle situazioni ostante di cui all'art. 80 del Codice (anche con riferimento ai soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);
- al possesso, in capo al concorrente, di valido titolo per svolgere professionalmente attività nel settore oggetto del presente contratto (iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente per concorrenti di altri Stati membri dell'Unione europea);

NOTA BENE L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, DEVONO ESSERE REDATTE - IN FORMATO ELETTRONICO - MEDIANTE IL DGUE DISPONIBILE ALL'INTERNO DELLA APPOSITA SEZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE COME INTEGRATO DALL'APPOSITO ULTERIORE MODELLO DENOMINATO "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE" APPositamente predisposto dalla STAZIONE APPALTANTE E DISPONIBILE ANCH'ESSO ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA, COME INDICATO NEL BANDO DI GARA E COME SOTTO SPECIFICATO:

Il DGUE Ed il relativo modello integrativo sono disponibili sulla piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile all'indirizzo internet link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc (raggiungibile anche dal profilo di committente come segue: home page / sez. Stazione Unica Appaltante – Gare / link al “Portale Acquisti Umbria”)

La modulistica di partecipazione alla gara disponibile consta quindi dei seguenti documenti:

- **il DGUE** (disponibile direttamente in piattaforma nella apposita sezione/step “DGUE”);
- **la Modulistica integrativa denominata: “MODELLO IDO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE”.** TALE MODULISTICA INTEGRATIVA DEVE ESSERE COMPILATÀ IN OGNI CASO DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA ESSI SIANO (PER OGNI DGUE DEVE ESSERE COMPILATÀ UN “MODELLO IDO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE”).
- **Il DGUE e l'apposita ulteriore modulistica denominata “MODELLO IDO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE”, devono essere presentati:** nel caso di avvalimento, ove consentito, sia dal concorrente che da ciascun operatore economico ausiliario (DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI, e la relativa documentazione integrativa);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (un DGUE ed una dichiarazione integrativa per ciascun componente il RTI/Consorzio/GEIE);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE e le relative dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte con le modalità indicate nel disciplinare telematico semplificato - a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito alla gara) - dal legale rappresentante del concorrente singolo (nonché da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica), ovvero, nel caso di R.T.I. o consorzio e Geie non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta R.T.I. o consorzio o Geie (nonché da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica).

Nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo.

L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la scansione della relativa procura;

N.B.

- Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione del DGUE si invitano i concorrenti a consultare sia le istruzioni in piattaforma che le "linee Guida per la compilazione del DGUE" predisposte dal M.I.T. ([link: http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-07/Linee%20Guida%20per%20la%20compilazione%20del%20DGUE%20-%20prot%20%20n%20%203%20del%2018%207%2016.pdf](http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-07/Linee%20Guida%20per%20la%20compilazione%20del%20DGUE%20-%20prot%20%20n%20%203%20del%2018%207%2016.pdf)), nonchè "bandi tipo pubblicati dall'ANAC" (per quanto compatibili ed applicabili alla presente procedura di gara).
- L'utilizzo della specifica modulistica integrativa al DGUE predisposta dalla provincia di Perugia per la presente procedura di gara è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito alla gara). (Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica integrativa predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi essenziali e/o dichiarazioni e sottoscrizioni di carattere obbligatorio ivi richiesti, a pena di esclusione, fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito alla gara.

2. L'ATTESTAZIONE/I RILASCIATA/E DA UNA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE SOA PER CATEGORIE E CLASSIFICHE ADEGUATE AI LAVORI DA ASSUMERE di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità (copia scansionata), ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sostitutiva dell'attestazione medesima (autocertificazione). Relativamente alle sole eventuali categorie per le quali è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/20010, apposita dichiarazione sostitutiva circa il possesso degli stessi).

[NOTA BENE] In conformità agli indirizzi interpretativi dell'A.N.A.C. ed ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, verranno considerate valide ai fini della qualificazione solo ed esclusivamente:

- le attestazioni SOA in corso di validità triennale;
- le attestazioni SOA in corso di validità quinquennale nel caso di attestazioni SOA da cui risulti espressamente ed inequivocabilmente l'avvenuto positivo superamento della verifica triennale (requisito di natura costitutiva).
- le attestazioni SOA in corso di validità quinquennale nel caso di attestazioni SOA la cui validità triennale sia scaduta in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla presente gara, qualora il concorrente dimostri inequivocabilmente di aver stipulato, in data antecedente quella di scadenza della validità triennale riportata nell'attestazione SOA, apposito contratto di verifica con la SOA stessa.

Saranno invece considerati privi di valida attestazione SOA, e verranno pertanto esclusi dalla gara, tutti quei concorrenti che, sulla base delle risultanze dell'attestazione medesima (ovvero anche sulla base delle risultanze del Casellario informatico delle Ditte qualificate presso l'AVCP a seguito di controlli effettuati d'ufficio dalla Provincia di Perugia), possiedano attestazione SOA la cui validità triennale sia scaduta e che non risultino aver superato positivamente la verifica triennale (salvo il suddetto caso in cui, pur essendo scaduta la validità triennale dell'attestazione, il concorrente dimostri di aver stipulato, in data antecedente quella di scadenza della validità triennale riportata nell'attestazione SOA, apposito contratto di verifica con la SOA medesima).

Saranno invece considerati privi di valida attestazione SOA, e verranno pertanto esclusi dalla gara, tutti quei concorrenti che, sulla base delle risultanze dell'attestazione medesima (ovvero anche sulla base delle risultanze del

Casellario informatico delle Ditte qualificate presso l'AVCP a seguito di controlli effettuati d'ufficio dalla Provincia di Perugia), possiedano attestazione SOA la cui validità triennale sia scaduta e che non risultino aver superato positivamente la verifica triennale (**salvo il suddetto caso in cui, pur essendo scaduta la validità triennale dell'attestazione, il concorrente dimostri di aver stipulato, in data antecedente quella di scadenza della validità triennale riportata nell'attestazione SOA, apposito contratto di verifica con la SOA medesima**).

NOTA BENE: IN RELAZIONE ALLA QUALIFICAZIONE SI RINVIA A QUANTO MEGLIO SPECIFICATO NELLE PREMESSE DEL PRESENTE INVITO (VEDASI IL PARAGRAFO "REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE").

Il possesso delle suddette attestazioni di qualificazione è da intendersi quale requisito minimo riferito all'ipotesi di concorrente singolo o raggruppato o avvalente ove consentito.

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso delle attestazioni di qualificazione SOA nelle categorie richieste per classifiche in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.I. la copertura degli importi delle rispettive lavorazioni.

Nel caso di R.T.I. ogni impresa deve presentare la propria attestazione.

2.BIS. In caso di avvalimento, OVE L'UTILIZZO DI TALE ISTITUTO NON SIA VIETATO DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (si vedano le specifiche prescrizioni del singolo bando di gara) , il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria o all'autocertificazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, così come specificato nella presente lettera di invito alla gara, le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di seguito elencate:

- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali previsti all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di partecipare alla gara in qualità di ausiliaria di un solo concorrente e che la stessa non partecipa alla gara in proprio o associata con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né sotto qualsiasi altra forma;
- il contratto (scansione dell'originale) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **NOTA BENE: il contratto di avvalimento – sotto pena di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di avvalersi del "soccorso istruttorio" - deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto prescritto dall'art. 88, primo comma, lett. a), b), c), del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.**

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, lett. g), del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Provincia di Perugia esclude il concorrente, ~~escute la cauzione provvisoria~~ e trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui al comma 12 del medesimo articolo;

3. DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. – ai sensi dell'art.1, comma 67, della L.n.266/2005 - pari ad € 140,00 (CENTOQUARANTA/00) con una delle modalità previste dalla Deliberazione 03 Novembre 2010 dell'Autorità stessa e successivi aggiornamenti e relative istruzioni operative (scaricabili dal sito internet: www.autoritalavoripubblici.it). In caso di R.T.I., costituito o non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo;

In ordine alle modalità di comprova dell'avvenuto versamento si precisa che:

- per i pagamenti effettuati on-line (mediante carta di credito, carta Postepay, Conto Bancario Posta On Line, oppure Conto Banco PostalImpresa On Line), dovrà essere presentata copia **elettronica** dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione contributi dell'A.N.A.C (l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, **da salvare/scansionare ed allegare alla documentazione di gara**. La ricevuta potrà inoltre essere ottenuta in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" della medesima Autorità);

- per i pagamenti effettuati in contanti, mediante l'apposito modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà essere presentato la **scansione dello scontrino** (ricevuta) rilasciato dal punto vendita.

Nel caso in cui i concorrenti pur avendo tempestivamente ottemperato all'obbligo di versamento del contributo A.N.A.C. nella misura e con le modalità dovute, omettano tuttavia di allegare alla domanda di partecipazione i relativi documenti a comprova, la Stazione Appaltante, prima di procedere all'esclusione dalla gara, si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire tale documentazione, assegnando ai concorrenti un breve termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione della domanda.

Si avvisa che la mancata presentazione della documentazione di avvenuto tempestivo versamento, oppure la presentazione di documento di versamento per un importo inferiore a quello indicato, comporterà l'esclusione dalla gara.

4. **IL "PassOE" rilasciato al concorrente (singolo o raggruppato) dal sistema AVCPass Dell'A.N.A.C. ed il PassOE dell'eventuale/i ausiliaria/e (la mancata allegazione del PassOE non rientra tra i motivi di immediata esclusione);**
5. **Dimostrazione dell'avvenuto pagamento Dell'imposta DI BOLLO, pari ad € 16,00 (sedici/00): a tal fine l'operatore economico potrà procedere, ai sensi del DPR. 642/1972, mediante una delle seguenti modalità:**
 - a) **pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate compilato con i seguenti dati:**
codice tributo: 456T;
codice Ufficio o Ente: T3H;
descrizione causale "....." indicare nella "descrizione causale" il codice CIG della presente procedura di gara.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la scansione della ricevuta; di versamento dell'F23.
 - b) **Pagamento mediante acquisto della marca da bollo da euro 16,00 ed inserimento del relativo numero seriale nell'ambito di una apposita dichiarazione sostitutiva (in carta libera) allegando la scansione del contrassegno in formato pdf.**

TUTTO QUANTO SOPRA EVIDENZIATO DEVE ESSERE INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

NOTA BENE: SI RICORDA CHE, COME STABILITO DAL "DISCIPLINARE TELEMATICO IDO DI GARA", TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, PREDISPOSTI SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE, DOVRANNO ESSERE CONTENUTI IN UN UNICO FILE .ZIP (L'UNICA ESTENSIONE AMMESSA PER LA CARTELLA COMPRESSA È .ZIP) E CIASCUNO DI ESSI DOVRÀ AVERE FORMATO .PDF.

NON È NECESSARIO FIRMARE DIGITALMENTE OGNI SINGOLO FILE .PDF CONTENUTO NEL FILE.ZIP, MA E' SUFFICIENTE FIRMARE DIGITALMENTE SOLTANTO QUEST'ULTIMO FILE .ZIP. DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI A CIO' TENUTI.

*** *** ***

NELLA OFFERTA ECONOMICA DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE:

L'OFFERTA ECONOMICA redatta secondo tutte le esatte modalità indicate dal Disciplinare Telematico "IDO". L'offerta ECONOMICA consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso sull'importo posto a base di gara (per lavori a misura), opportunamente depurato dei costi per la sicurezza da PSC e non soggetti a ribasso.

NOTA BENE:

Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di CINQUE decimali (ad esempio: **12,85919%**): nel caso di inserimento di eventuali decimali ulteriori, ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle offerte e della conseguente aggiudicazione, **il valore del ribasso sarà automaticamente arrotondato con metodo matematico dalla piattaforma alla QUINTA cifra decimale** (ad. esempio: qualora venisse inserito un ribasso del **12,859198%**, tale valore sarà automaticamente arrotondato a **12,85920%**; qualora venisse inserito un ribasso del **12,859191%**, tale valore sarà automaticamente arrotondato a **12,85919%**.

L'offerta economica - a pena di esclusione - deve essere sottoscritta digitalmente prima del relativo termine perentorio di scadenza indicato nel Timing di gara, dal legale rappresentante del concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero, nel

caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta deve, altresì, OBBLIGATORIAMENTE indicare **SIA** i "propri costi della manodopera" **SIA** gli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

NOTA BENE: in caso di eventuale omessa indicazione dei "propri costi della manodopera" e/o degli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà disposta l'immediata esclusione dalla gara (senza attivazione del "soccorso istruttorio").

Il concorrente può anche indicare gli stessi costi della manodopera e gli stessi oneri aziendali interni predeterminati dalla stazione appaltante.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, o recanti una percentuale di ribasso pari o superiore al 100%, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al disciplinare telematico.

*** *** ***

ART. 3-bis – SUBAPPALTO

NOTA BENE

L'eventuale subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, è ammesso nei limiti seguenti:

- relativamente ai lavori ascritti alla cat. prevalente, in misura in ogni caso inferiore alla quota del 50% del relativo importo;
- relativamente alle eventuali categorie scorporabili presenti in appalto - ivi comprese quelle di cui dell'art. 89, comma 11, del Codice (c.d. "S.I.O.S.") - a prescindere dai relativi importi, NELLA MISURA MASSIMA SOPRA INDICATA PER CIASCUNA CATEGORIA, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite nelle premesse del presente invito e di cui al paragrafo "Requisiti minimi di partecipazione". In particolare si precisa che vale la regola per la quale, nel caso in cui siano subappaltate una o più lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per mancanza dei rispettivi requisiti speciali (c.d. "subappalto necessario" o "subappalto qualificante"), il concorrente, oltre a dover obbligatoriamente dichiarare il subappalto delle stesse lavorazioni, dovrà contemporaneamente fornire adeguata copertura agli importi delle lavorazioni scorporabili in tal modo subappaltate con riferimento alla categoria prevalente.

L'offerente, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto in materia:
dall'art. 105 del Codice;

- dai principali atti di indirizzo/determinazioni/deliberazioni/linee guida/ecc. dell'A.N.A.C.;
- dai Decreti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- dai prevalenti e maggiormente consolidati orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato;

In particolare l'offerente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, nel rispetto dei suddetti limiti:

- i lavori o le parti di opere rientranti nella Categoria Prevalente che intende subappaltare o concedere in cottimo entro le percentuali massime stabilite dalla legge e dal bando di gara/lettera di invito, e quindi in ogni caso in misura inferiore al 50% dell'importo della stessa categoria prevalente.

- i lavori o le parti di opere rientranti nella/e eventuale/i cat. scorporabili e subappaltabili indicate dal presente invito come cat. "a qualificazione SOA obbligatoria" (cat. specialistica/che di qualsiasi importo e/o cat. superspecializzata/e, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice - c.d. "S.I.O.S." - di qualsiasi importo), per le quali **SIA** in possesso delle

relative qualificazioni (in proprio o in regime di R.T.I./avvalimento se consentito), che intende subappaltare o concedere in cattimo entro le percentuali massime stabilite nel bando di gara/lettera di invito e quindi nella misura **fino alla concorrenza della percentuale massima indicata nelle premesse del presente invito relativamente a ciascuna categoria scorporabile**, fermo restando che l'eventuale subappalto dei lavori ascritti alla cat. prevalente dovrà essere comunque inferiore al 50% del relativo importo.

- i lavori o le parti di opere rientranti nella/e eventuali categorie di lavorazione scorporabili/**totalmente** subappaltabili indicate dal presente invito come cat. "a qualificazione obbligatoria" (cat. specialistica/che di qualsiasi importo e/o cat. superspecializzata/e, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice - c.d. "S.I.O.S."- di qualsiasi importo, purchè subappaltabile al 100%), **non possedute in proprio (o in regime di R.T.I./avvalimento se consentito) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni** (ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto) e che pertanto questi **dove subappaltare nella misura del 100% (ove ciò sia consentito)** sotto pena di immediata esclusione dalla gara, **con contemporaneo possesso dei relativi requisiti con riferimento alla categoria prevalente** (c.d. "copertura" dei requisiti quantitativi relativi alle cat. scorporabili subappaltate per carenza dei rispettivi requisiti nella cat. prevalente), fermo restando che l'eventuale subappalto dei lavori ascritti alla cat. prevalente dovrà essere comunque inferiore al 50% del relativo importo;

Si precisa:

che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, il subappalto è autorizzabile solo qualora l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di gara;

che il subappalto dovrà in tutti i casi essere effettuato a favore di una impresa/e comunque adeguatamente qualificata/e sulla base delle indicazioni contenute nel prospetto tabellare di cui sopra ed in ogni caso a condizione che non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota (della cat. prevalente) superiore al massimo consentito dal bando di gara/lettera di invito, la Commissione di gara/Seggio interpreterà la/le dichiarazione/i di subappalto come valida/e ma resa/e fino alla concorrenza dei limiti massimi di quota subappaltabile consentiti dalla legge e/o dal bando di gara, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, **sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione;**

che in caso di omissione della dichiarazione di subappalto in sede di domanda di partecipazione la Stazione Appaltante, sempre che il fatto non integri gli estremi di una causa di esclusione, considererà come **non** effettuata la dichiarazione medesima e non consentirà, in seguito, alcun subappalto;

che e/o in caso di erronea e/o contraddiritoria compilazione della dichiarazione di subappalto, il Seggio/Commissione di gara si riserverà la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, **sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra una carenza dei medesimi o altra causa di esclusione di cui all'art. 80;**

Si precisa che in merito alla dichiarazione di subappalto la Stazione Appaltante, si riserva in ogni caso, la facoltà di richiesta di chiarimenti al concorrente istante previa assegnazione allo stesso di un congruo termine perentorio, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione.

- ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE PROCEDURE -

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio del **minor prezzo** (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, del D.L. n.76/2020, determinato, mediante ribasso percentuale unico

sull'elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente depurato dell'importo dei costi per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) e degli EVENTUALI costi sicurezza da COVID-19 se presenti (anch'essi non soggetti a ribasso).

Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dal combinato disposto dell'art. art.97, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020, con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell'art. 97, 8° comma, dello stesso Codice (con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore di una "soglia di anomalia" (calcolata e considerata con arrotondamento al QUINTO decimale dopo la virgola) determinata alternativamente - al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia - come segue:

- nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 15, tramite il metodo previsto dal comma 2 del suddetto articolo 97;
- nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 15, tramite il metodo previsto dal comma 2 - bis del suddetto articolo 97;

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato, in funzione del numero di offerte ammesse e del rispettivo metodo di calcolo applicabile, in modo automatico dalla piattaforma telematica di negoziazione "Net4market" attraverso gli algoritmi ivi presenti.

NOTA BENE: Come comunicato dal gestore della Piattaforma Net4market, si specificano nel prospetto che segue le modalità di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. utilizzate in automatico dalla piattaforma:

- 1) Viene **calcolato il 10%**, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Ogni offerta, anche se siano presenti offerte con un medesimo valore di ribasso, viene considerata distintamente e, qualora nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di uguale valore rispetto a quelle da accantonare, tali offerte saranno altresì accantonate - lett. a), art. 97, co. 2;
- 2) Viene calcolata la **somma aritmetica** dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del 10% delle offerte precedentemente identificate - lett. a), art. 97, co. 2;
- 3) Viene calcolata la **media aritmetica** dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del 10% delle offerte precedentemente identificate - lett. a), art. 97, co. 2;
- 4) Viene calcolato lo **scarto medio aritmetico** dei ribassi percentuali che superano la media aritmetica di cui al punto 3) – lett. b), art. 97, co. 2;
- 5) Viene calcolata la **soglia** come somma della media aritmetica di cui al punto 3) e dello scarto medio aritmetico di cui al punto 4) – lett. c), art. 97, co. 2;
- 6) La soglia individuata viene **decrementata** di un valore percentuale pari al prodotto delle due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui al punto 2) applicato allo scarto medio aritmetico di cui al punto 4) – lett. d), art. 97, co. 2.

Pertanto, la soglia di anomalia viene determinata secondo la seguente formula:

$$Sa = M + Sc - Sc * (c1*c2/100)$$

dove:

- Sa = soglia di anomalia
- M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali
- Sc = scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media
- c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali
- c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

Di seguito si fornisce un esempio (NOTA BENE: si precisa che i valori numerici e percentuali utilizzati nell'esempio che segue sono dei numeri assolutamente casuali, inseriti al solo scopo di rendere più realistico e comprensibile l'esempio e che pertanto gli stessi non hanno nessuna attinenza e non si riferiscono in alcun modo alla presente procedura di gara):

- Media aritmetica ribassi ammessi: 24,195 (M)
- Scarto medio aritmetico: 3,830 (SC)

- Somma media aritmetica ribassi ammessi e scarto medio aritmetico: 28.025 (M+SC)
- Somma ribassi ammessi: 362,936
- Prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi: $9 \times 3 = 27$
- Valore percentuale del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico: $3.830 \times 27/100: 1.034$
- Soglia di anomalia: $28.025 - 1.034 = 26.991\%$

Si specifica che nel caso di compresenza di più offerte, tra loro di identico valore, collocate all'interno delle c.d. "ali" del 10% delle offerte di minore e di maggior ribasso da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia, in piattaforma verrà applicato il criterio del c.d. "BLOCCO UNITARIO";

N.B. La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al suddetto art. 97, 8° comma, peraltro, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 NON troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a CINQUE.

In tale ultimo caso (offerte ammesse <5) la Stazione Appaltante si riserva, fin d'ora, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, 6° comma, ultimo periodo, del Codice. La Stazione Appaltante, ai fini della valutazione di congruità delle offerte, si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative "spiegazioni" ai sensi del suddetto art. 97.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte, le relative giustificazioni dovranno essere fatte pervenire alla stazione appaltante, entro i termini indicati nella relativa richiesta (termini minimi di legge assegnabili per la produzione dei giustificativi: entro 15 giorni dalla richiesta, salvo la facoltà della S.A. di concedere termini più ampi).

Qualora tale documentazione non sia fornita, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.

*** *** ***

- ART. 4-BIS – NOMINA SEGGIO/COMMISSIONE DI GARA -

La procedura di gara, nei casi di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, sarà espletata da un **"Seggio di gara"** costituito secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché sulla base delle linee guida dell'ANAC, e comunque sulla base di criteri predefiniti.

*** *** ***

- ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA GARA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA -

La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel bando alla presenza del Seggio / Commissione gara, in seduta pubblica.

Possono assistere alla gara: legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, ovvero chiunque vi abbia interesse. Si precisa che la fattiva partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc..) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti/direttori tecnici dei concorrenti o loro delegati, e che a tal fine i soggetti medesimi dovranno qualificarsi presso il Seggio / Commissione di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione.

Nella 1^ seduta il Seggio/ Commissione di gara:

- **Procede all'apertura della Documentazione Amministrativa ed alla verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti (ivi compresa la eventuale fase di soccorso istruttorio) e, in caso negativo, ad escluderli dalla gara;**
- Procede, eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, ad effettuare verifiche a campione nei confronti dei concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., mediante sistema AvcPass, oppure, nel caso di inadeguatezza del sistema, mediante altre modalità.

A tale effetto il Seggio/Commissione di gara, potrà procedere alla temporanea sospensione della seduta di gara ed eventuale aggiornamento della stessa ad altra ora o giorno successivo. La seduta di gara potrà essere sospesa solo per il tempo strettamente necessario alle attività di riscontro di che trattasi ed aggiornata dal Presidente ad altra ora successiva dello stesso giorno, previa comunicazione verbale in tal senso a tutti i presenti, senza bisogno di avviso pubblico di riconvocazione.

Il procedimento per le verifiche a campione dei requisiti è dettagliatamente disciplinato dal successivo art. 8.

A seguito dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la seduta pubblica temporaneamente sospesa viene quindi riconvocata, sempre in seduta pubblica e presso la medesima sede, il giorno ed all'ora indicati mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo – nella piattaforma per le gare telematiche (Net4market).

Nella 2^a seduta pubblica - ovvero nell'ambito della stessa 1^a seduta, nei previsti casi in cui non si proceda a verifica, la Commissione/Seggio di gara:

- dà comunicazione, **tramite gli strumenti disponibili in piattaforma**, degli esiti delle verifiche e dei riscontri effettuati, anche d'ufficio, e procede all'esclusione, anche all'esito di eventuale procedimento di soccorso istruttorio, dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate, ovvero delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici;

In una successiva seduta pubblica, la Commissione/Seggio di gara:

- Procede, quindi, all'apertura tramite piattaforma telematica della **"Offerta Economica"** dei concorrenti ammessi ed alla lettura e verbalizzazione dei ribassi percentuali offerti da ognuno di essi ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario nonché della graduatoria provvisoria di gara.
- La proposta di aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che abbia presentato il maggior ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, **previa esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** determinata dalla piattaforma sulla base del metodo di calcolo applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2 - bis;
- Dopo aver dato lettura dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, e provveduto contestualmente alla relativa verbalizzazione, la Commissione/Seggio giudicatrice prende visione della soglia di anomalia ("ribasso limite") calcolata dalla piattaforma telematica, e, quindi, dell'aggiudicatario provvisorio.
- Verranno considerate anomalie, e quindi automaticamente ed effettivamente escluse, tutte le offerte recanti ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia come sopra determinata (**arrotondata alla QUINTA cifra decimale**).
- **La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui all'art. 97, 8° comma, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a cinque**, in tale ultimo caso la Stazione Appaltante di concerto con il competente RUP, in applicazione dell'art. 97 del Codice, si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative spiegazioni.
- Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d'ufficio, **tramite gli strumenti disponibili in piattaforma**, a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge, con le forme e le modalità di cui all'ultimo periodo del presente articolo così come previsto anche dall'art. 9 del presente disciplinare avente ad oggetto: "regole applicabili alle comunicazioni";
- Le eventuali giustificazioni/precisazioni validamente e tempestivamente prodotte da parte dei concorrenti ammessi che ne fossero stati richiesti saranno esaminate e valutate dal RUP della Stazione Appaltante a cominciare dal concorrente che abbia presentato la prima migliore offerta e, in caso di esclusione di quest'ultimo, progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala;
- **La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere rinviata/differita/sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio della Commissione/Seggio, salvo che nella fase di apertura delle Offerta Economica".**

In tal caso la data della successiva seduta del Seggio/Commissione di gara verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo – **nell'ambito della piattaforma** (indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) all'interno della sezione "Doc. di Gara", mentre nessun avviso sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara tali da non comportare un differimento della stessa a data successiva (come, ad es., nel caso di aggiornamento dei lavori della Commissione con riconvocazione della seduta di gara ad ora successiva dello stesso giorno).

N.B. Sulla piattaforma (indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc)

sezione “Doc. di Gara”, sarà possibile prendere conoscenza, dopo la conclusione delle operazioni di gara, della documentazione di cui artt. 29 e 76, del D.Lgs. N. 50/2016 (risultato provvisorio della gara comprendente i principali dati giuridici, economici e statistici della procedura, tra i quali: il numero degli offerenti, il numero degli ammessi e degli esclusi, il calcolo della soglia di anomalia se applicabile, l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio e delle caratteristiche principali della relativa offerta, l’indicazione del concorrente che segue in graduatoria, etc.).

Successivamente, nel rispetto della vigente normativa e come meglio indicato dall’art.9 del presente Disciplinare, verranno pubblicati sulla piattaforma (indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) sezione “Doc. di Gara”, gli ulteriori avvisi di aggiudicazione (avente anche valore di avviso di post-information ai sensi dell’art. 98 del Codice, nonché di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell’art. 93, nono comma, del Codice) ed eventuali avvisi successivi all’aggiudicazione medesima, fermi restando in ogni caso gli ulteriori adempimenti in materia di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 dello stesso D.Lgs. nei confronti di tutti i concorrenti, sempre svolti mediante gli strumenti disponibili in piattaforma.

*** *** ***

- ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE -

Relativamente alla fase di ammissione alla gara, costituiscono motivi di esclusione:

- L’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione per difetto di elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- il mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) stabilito dal bando di gara per la utile presentazione dell’offerta;
- fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 6 – *quater* del presente invito alla gara (procedimento di integrazione in sanatoria), la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei documenti indicati nel soprastante Art. 3 paragrafo “Documentazione Amministrativa” punti 1), 2), 2-bis) se del caso, 3), 4), 5) e 6), anche se dovuta al richiamo a documentazione allegata ad altra gara d’appalto che si tiene nella stessa seduta, ovvero la mancanza anche di un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato negli allegati DGUE e relativo modello integrativo “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE”, ovvero sulla base di successivi riscontri effettuati con le modalità di legge, anche d’ufficio e/o attraverso le risultanze dell’AVCPASS o di altre banche dati pubbliche o di altre banche dati pubbliche, ad es. C.C.I.A.A., etc. (e ciò, NOTA BENE, anche nei casi in cui l’incompleta formulazione o l’omissione di alcune delle dichiarazioni obbligatoriamente richieste per la partecipazione alla gara, di cui alla modulistica scaricabile dal portale internet dell’Ente, sia determinato dall’utilizzo di una modulistica non pertinente al tipo di gara, oppure obsoleta, scaricata, cioè, in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di gara a cui si riferisce la domanda);
- la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dalla lettera di invito come cat. “a qualificazione obbligatoria” non possedute in proprio (o in R.T.I.) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni, ancorché lo stesso sia qualificato nell’ambito della categoria prevalente per l’importo complessivo dell’appalto, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle percentuali massime di subappaltabilità stabilite dall’art. 105;
- fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 6 – *quater* del presente invito alla gara (procedimento di integrazione in sanatoria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie, l’inoservanza di anche una sola delle disposizioni e/o divieti di cui ai soprastanti art.1 ed art. 1-bis, e/o delle prescrizioni/divieti di cui alle normative ivi richiamate in materia di ammissibilità, requisiti minimi e condizioni di partecipazione alla gara, e segnatamente: in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, la violazione di alcuna delle regole di partecipazione e/o divieti stabiliti in materia dagli artt. n. 45 e n. 48, dello stesso Decreto Legislativo, nonché delle disposizioni di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora associazioni di tipo orizzontale e di quelle di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale (a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi) (fatta salva in ogni caso l’applicazione del disposto di cui all’art. 6 – *quater* del presente invito);
- In caso di partecipazione in regime di R.T.I., il mancato possesso, in capo a ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, dei requisiti di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale tale soggetto si è impegnato in sede di presentazione dell’offerta (tale evenienza è causa di esclusione dalla gara

dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori - Cons. Stato, Ad. Plen. N. 6/2019).

- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese l'omessa indicazione della tipologia del R.T.I. medesimo tramite barratura dell'apposita casella (R.T.I. verticale, ovvero orizzontale, ovvero mista) **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione** (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o **altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito);
- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, l'omissione dell'indicazione delle **categorie** di qualificazione (o requisito/i) o tipologia di lavorazioni scorporabili che ciascuna impresa mandante intende assumere (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi), **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione** (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o **altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito);
- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale o misto, l'omissione dell'indicazione per ciascuna **categoria** di lavorazione delle **quote (in percentuale)** di partecipazione/qualificazione/esecuzione al R.T.I., rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi), **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione** (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o **altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito);
- ~~la mancata costituzione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria;~~
- ~~la cauzione provvisoria non conforme a quanto stabilito dall'art. 93, comma 4, del Codice ovvero prestata con modalità non consentite (art. 93, comma 3, del Codice, fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito. Nel caso di costituzione di cauzione di importo insufficiente in ipotesi di evidente errore formale (fatti comunque salvi i casi in cui l'importo della cauzione presenti un margine di errore per difetto – c.d. "scostamento" – di estrema tenuta (lievissima entità) rispetto all'importo richiesto) la Stazione Appaltante può consentire l'INTEGRAZIONE della Cauzione presentata di importo insufficiente, con regolarizzazione degli atti da eseguirsi tempestivamente entro il termine assegnato a pena di esclusione. N.B.: E' considerata ad esempio di importo insufficiente anche la cauzione provvisoria presentata nella misura ridotta del 50% senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato. E' comunque consentito al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità, se segnalata e sussistente e valida al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il possesso potrà essere desunto dalla S.A anche dall'attestazione SOA se prodotta, o d'ufficio, mediante visura del Casellario delle imprese qualificate e/o la AVCP, se è stato dichiarato il possesso agli atti di gara).~~
- ~~La mancanza del documento, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 93, c.8 (micro, piccole e medie imprese), da presentare a corredo dell'offerta, da cui risulti l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e ss. del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario (l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa), fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito.~~
- nel caso in cui la Provincia di Perugia accerti (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonomia formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;
- la mancata presentazione, nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 8 del presente invito, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara dichiarati dai partecipanti in sede di domanda, **eventualmente** richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (verifica a campione), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.
- **La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, delle DICHIARAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata, nelle ipotesi di mancanza/irregolarità essenziali/incompletezza previste dall'art. 83, nono comma, del Codice (e di cui all'art. 6 - *quater* del presente invito);**

- La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali - ai sensi dell'art. 83, nono comma, del Codice (e quindi in tutti i casi di "soccorso istruttorio"); Rientrano in questa fattispecie tutte le richieste di regolarizzazione, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo:
 - il mancato o tardivo riscontro ad eventuali chiarimenti richiesti in merito al subappalto;
 - ~~la mancata, inesatta o tardiva, regolarizzazione della cauzione provvisoria risultata affetta da irregolarità formali;~~
 - la mancata, inesatta o tardiva produzione del PassOe risultato omesso in sede di domanda di partecipazione alla gara.
- Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.

*** *** ***

ART. 6-bis - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

Relativamente alla fase di apertura delle offerte economiche, costituiscono motivi di esclusione fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente invito (procedimento di integrazione in sanatoria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- l'offerta economica deve essere costituita esclusivamente dall'offerta economica e null'altro;
- l'offerta economica deve contenere l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto esattamente come sopra indicato;
- l'offerta economica deve tassativamente contenere l'indicazione dei propri "costi della manodopera" e gli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,);
- nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta **da tutti** i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente invito);
- nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente invito);
- nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 6 – *quater* del presente invito);
- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
- non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
- nel caso in cui la Provincia di Perugia accerti (sia mediante l' esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonomia formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà (anche successivamente all'apertura delle offerte economiche) all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;
- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio assegnato ai concorrenti (con le modalità di cui all'art. 9 del presente invito), dei chiarimenti sulla offerta economica presentata eventualmente richiesti dalla Commissione di gara, anche a titolo di "soccorso istruttorio";
- **Costituiscono cause di esclusione dell'offerta economica quelle riportate all'art. 7 del Disciplinare telematico semplificato.**

- sono fatte salve le cause di esclusione o inammissibilità dell'offerta comunque previste dal bando, dal presente invito o dalle altre norme applicabili alla presente gara, ancorché non espressamente richiamate dagli atti di gara.

*** *** ***

ART. 6 ter – ULTERIORE IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Si avvisa, fin d'ora, che costituiranno specifici ed autonomi motivi di esclusione dalla gara:

- la mancata presentazione, attraverso gli strumenti disponibili in piattaforma, delle “spiegazioni” di cui all’ art. 97, comma quinto, del Codice EVENTUALMENTE richieste ai concorrenti ai fini della valutazione della congruità delle rispettive offerte;

*** *** ***

- ART. 6 - quater – PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART 83, COMMA NONO, DEL CODICE ED IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – CASISTICA CAUSE DI ESCLUSONE IMMEDIATA DALLA GARA.**
- La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive - con esclusione di quelle afferenti all'(eventuale) offerta tecnica ed all'offerta economica - necessarie alla partecipazione alla presente procedura, può essere sanata dal concorrente che vi ha dato causa (tranne nei casi di inadempimenti c.d. “irrimediabili” o “autoescludenti” di cui alla casistica sotto riportata) mediante integrazione/regolarizzazione in sanatoria degli stessi nel termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante - max 10 gg;
- In tutti i casi in cui La Stazione Appaltante dovesse ravvisare le suddette IPOTESI di mancanze/incompletezze/irregolarità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive, procederà, previa eventuale sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate/chiarite o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- Nel caso in cui il suddetto concorrente non intenda invece ottemperare alla richiesta di “soccorso istruttoria” della S.A., ovvero nel caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato per la sanatoria, il concorrente sarà escluso dalla gara;
- Resta fermo quanto stabilito dall'art. 6 della presente lettera di invito relativamente alle ulteriori ipotesi di esclusione dalla gara per mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali (e quindi in tutti i casi di “soccorso istruttoria”);
- In ogni caso il “soccorso istruttoria” non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data. L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà comunque consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti, nei quali, pertanto, la Stazione Appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente;

PRINCIPALI CASISTICHE DI ESCLUSONE IMMEDIATA DALLA GARA

- A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, per “inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti” - che comportano quindi l'immediata esclusione dalla gara senza possibilità di sanatoria mediante soccorso istruttoria - si intendono i seguenti:
 - Offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal presente bando);
 - Offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni di cui al presente invito;
 - Mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale;

- omessa indicazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei “propri costi della manodopera” e/o degli “oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all'art. 95, comma decimo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (senza attivazione del “soccorso istruttorio”).
 - Mancata effettuazione – soltanto laddove espressamente prevista dal bando – della presa visione obbligatoria dei luoghi (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione di presa visione, in quei casi in cui il sopralluogo è stato comunque effettuato, non comporta alcuna esclusione).
 - **Mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria – alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale (SOA) richiesti dal presente invito per la partecipazione alla procedura.**
 - In caso di partecipazione in regime di R.T.I., il mancato possesso, in capo a ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, dei requisiti di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale tale soggetto si è impegnato in sede di presentazione dell'offerta (tale evenienza è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori - Cons. Stato, Ad. Plen. N. 6/2019).
 - Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art. 80 et similia (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; etc...) accertata dalla stazione Appaltante anche in via incidentale;
 - ~~La mancata costituzione, entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile).~~
 - ~~L'omesso o insufficiente versamento qualora dovuto del contributo in favore dell'A.N.AC. entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile, così come il pagamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa).~~
 - Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'art. 105 del Codice e dell'art. 3-bis del presente invito (MAX < 50% dell'importo della cat. prevalente), la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal presente invito come cat. “a qualificazione obbligatoria” non possedute in proprio/R.T.I. dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto).
 - Nei casi di dichiarazione di subappalto del 100% (ove consentito, cioè ove non sia eventualmente stabilito dal presente invito un limite inferiore per singole categorie) delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal presente invito come cat. “a qualificazione obbligatoria” NON possedute in proprio/R.T.I. dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (c.d. “subappalto necessario” o “subappalto qualificante”) il mancato possesso dei requisiti quantitativi relativi alle lavorazioni subappaltate con riferimento alla categoria prevalente (mancata “copertura” nella categoria prevalente degli importi delle cat. scorporabili subappaltate);
 - Nei casi di avvalimento, ove questo sia consentito dalla normativa di settore, il contratto di avvalimento non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 89, primo comma, ultimo periodo del Codice.
 - La mancata manifestazione di volontà di fare ricorso all'istituto dell'R.T.I.; fermo restando che nel caso in cui detta volontà risulti invece comunque effettivamente manifestata, potrà trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per sanare la eventuale mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei rispettivi elementi/dichiarazioni sostitutive;
 - Si precisa, in ordine all'interpretazione degli artt. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 la Provincia di Perugia aderisce all'orientamento espresso dall'A.N.AC. nella propria Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 recante: “*Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii*”, in quanto ancora applicabile.
- Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione sotto pena di esclusione.**

*** *** ***

ART. 7 - PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in intestazione.

*** *** ***

ART. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI

La Commissione/Seggio di gara potrà in ogni caso, ove lo ritenga necessario ed opportuno, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche presentate, effettuare in sede di gara verifiche, anche a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara (requisiti di ordine speciale) attraverso il Casellario informatico o AVCPASS c/o l'A.N.AC.. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà la presentazione della relativa documentazione/o richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine perentorio al concorrente, con o senza previa sospensione della seduta di gara a seconda dei casi.

In tali casi, come previsto dall'art. 5 del presente invito, l'apertura dell'offerta economica potrà essere rimandata ad apposita seduta successiva, la cui data verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nella piattaforma (indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) sezione "Doc. di Gara".

Per le Imprese di altro Stato dell'Unione Europea, non residenti in Italia, la prova del possesso dei requisiti potrà essere fornita mediante documentazione equipollente a quella richiesta alle Imprese residenti in Italia, prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara dovrà essere fatta pervenire, caricandola in piattaforma, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.

Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini sopra prescritti, ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fatta salva l'eventuale adozione degli ulteriori provvedimenti di legge.

*** *** ***

ART. 9 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 52 del Codice e s.m.i. si specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti, inerenti la presente procedura di gara e di cui all'art. 76 dello stesso Decreto, saranno effettuate ai concorrenti con le seguenti modalità:

- Le comunicazioni e le richieste di cui al precedente art. 8 ai concorrenti verranno effettuate esclusivamente:
- a mezzo PEC al recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente nell'ambito della piattaforma in sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto);
oppure
- tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.
- Per le pubblicazioni in ordine: all'esito delle operazioni di gara (verbale con il quale vengono disposte le ammissioni/esclusioni), alla relativa aggiudicazione, alla eventuale intervenuta efficacia della stessa, nonché all'avviso di post-informazione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5, ultimo periodo, del presente invito. L'inserimento dell'avviso di post-informazione e degli altri avvisi di cui sopra nella piattaforma telematica di negoziazione (LINK: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc all'interno della scheda: "Doc. di gara") avrà anche funzione di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art.93,comma9,delCodice).
La piattaforma è raggiungibile anche attraverso l'apposito link presente sulla home page del profilo di committente (link: <http://www.provincia.perugia.it/home>, scheda "Stazione Unica Appaltante", link al "Portale Umbria Acquisti").

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

*** *** ***

ART. 10 – INFORMAZIONI Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Stazione Appaltante, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, in particolare tramite l'utilizzo della piattaforma telematica "Portale acquisti Umbria" gestita dalla Società NET4Market, responsabile del trattamento informatico dei dati per conto della Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8 del Regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso.

Soggetto incaricato per il trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Stazione Appaltante.

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione "Bandi" del sito web della Provincia ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente pro-tempore suo legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO,) cui può rivolgersi per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Perugia- Responsabile della protezione dei dati personali, piazza Italia 11-IT 061000, Perugia – email dpo@provincia.perugia.it.

*** *** ***

●— ART. 11 - AVVERTENZE, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI -

- E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo mail/PEC al numero/recapito indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione (domicilio eletto) ai sensi di legge, anche assegnando un termine perentorio per la loro produzione sotto pena di esclusione.
- La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico, a norma dell'art. 77, comma 2 del R.D. 827/1924. Della data e sede del sorteggio è data pubblica comunicazione – con congruo anticipo – mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale internet della Stazione Appaltante / Piattaforma.
- Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.
- L'offerta è valida e vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara/lettera di invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. ~~La cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., prodotta a corredo dell'offerta, deve avere una validità temporale in ogni caso non inferiore alla validità dell'offerta stessa, pena l'esclusione.~~
- La Scrivente Stazione Appaltante, di concerto con l'Ente per conto del quale ha indetto la presente procedura, a proprio insindacabile giudizio, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno.

- Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.
- Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
- L'offerente, sotto pena di esclusione, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto dalla presente lettera di invito; dovrà in particolare indicare, all'atto dell'offerta, in lavori o le parte di opere che intende subappaltare (entro la percentuale massima stabilita nel bando di gara/lettera di invito), nonché quelle per cui corre l'eventuale obbligo di subappalto, nel caso di lavorazioni di cui all'art. 1 della Legge n. 46/90. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare, sotto pena di esclusione, le eventuali categorie, diverse dalla prevalente, previste dal Bando di gara come categorie a "qualificazione obbligatoria", che intende subappaltare o concedere in cottimo – in tutto o in parte - per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota di lavorazioni relative alla categoria prevalente superiore al massimo consentito dal bando di gara, la Commissione di gara interpreterà la dichiarazione di subappalto come valida e resa per il limite massimo di quota subappaltabile consentito dalla legge e/o dalla lettera di invito, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carente dei medesimi o altra causa di esclusione.
- L'aggiudicazione all'impresa sarà condizionata agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, in esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza ivi previste.
- **La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'Impresa, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente invito, nel Disciplinare telematico semplificato e del Timing di gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati progettuali.**
- La Provincia di Perugia si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La stazione appaltante, in particolare, si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare anche d'ufficio controlli anche a campione sui concorrenti e loro eventuali subappaltatori in ordine al possesso ed alla permanenza di tutti i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione alla presente procedura (ad es. visure c/o il Casellario delle imprese qualificate SOA (anche c/o la sez. "ANNOTAZIONI riservate SUGLI OPERATORI ECONOMICI"), c/o Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo di residenza della società dirette ad accertare che confronti della società non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; visure dirette ad accertare la valida iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con l'indicazione della specifica attività della società con l'annotazione che nulla osta ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche (antimafia) e che non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata; verifiche in ordine alla composizione societaria ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/9 e/o in ordine a cessione/acquisizione/affitto del ramo d'azienda/atto costitutivo della Società concorrente; ricostruzione storica delle cariche sociali nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando/spedizione della lettera di invito nonché acquisizione idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale, etc..).
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici sia in fase di gara sia prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.
- L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via / PEC al numero/recapito indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
- L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione, previa verifica dell'eventuale offerta anomala.
- La Stazione Appaltante, verificherà in capo all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il possesso di valida certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la relativa regolarità contributiva/previdenziale e fiscale.
- L'esito negativo dei suddetti accertamenti comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.
- In caso di fallimento/insolvenza o di recesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

- L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico/speciale e/o generale, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che, nell'esecuzione di precedenti contratti si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma quinto, lettera c), del codice dei contratti. Quali mezzi di prova dei suddetti illeciti la Provincia si atterrà alle linee guida ANAC n. 6/2016.
- Verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art. 75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), salve ulteriori sanzioni, gli operatori economici concorrenti fra i quali risultino esistenti forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento o relazioni anche di fatto tali da comportare che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale non dichiarate e/o di collegamento sostanziale quali, ad esempio, la comunanza del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice dei Contratti.
- La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza dell'accettazione o meno dell'offerta da parte della stazione appaltante, mentre impegnerà la stazione appaltante solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto ~~gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve la S.A. si riserva l'esperimento di tutte le necessarie azioni legali.~~
- L'aggiudicazione è disposta con Determinazione Dirigenziale da parte del competente organo dell'Ente per conto del quale la S.U.A. ha indetto la presente procedura. L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art. 32 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
- L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
- Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le EVENTUALI spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (N.B: nelle procedure negoziate non vi sono spese di pubblicazione).
- I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa (o con altra modalità di formalizzazione del rapporto consentita dalle vigenti normative), con sottoscrizione elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del Codice, con eventuali spese di registrazione a carico del soggetto aggiudicatario secondo la quantificazione che sarà effettuata dalla stazione appaltante comunale, Ente competente per la stipulazione del contratto.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- Le spese contrattuali, ivi comprese quelle per la registrazione e gli oneri fiscali relativi all'appalto, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell' aggiudicatario.
- Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dalla Stazione appaltante, la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all'~~incameramento della cauzione provvisoria, oltre che~~ all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
- I certificati/attestati ed i documenti di ammissione presentati dai non aggiudicatari, possono essere restituiti – salvo le eccezioni di cui appresso - con richiesta e spese a loro carico, pertanto l'impresa interessata alla restituzione, dovrà, in data successiva all'aggiudicazione dell'appalto, inviare richiesta allegando apposita busta già indirizzata alla ditta stessa e recante idonea affrancatura. In particolare si precisa che:
- Tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato sono trattenuti dalla Stazione Appaltante.
- Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara senza che le imprese abbiano proceduto al ritiro si procederà all'archiviazione.
- Gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, come previsto dall'art. 9 del presente invito, non saranno restituiti;
- ~~Le cauzioni provvisorie costituite mediante assegno circolare non trasferibile saranno restituite brevi manu (o altra modalità da concordare), previa richiesta scritta presentata con ogni mezzo, al titolare/legale rappresentante del concorrente o suo delegato (in possesso di delega).~~

- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..
- **Le disposizioni del presente documento integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d'Appalto.**
- **N.B.** Esiste possibilità di applicazione dell'art. 35, comma diciotto, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere corrisposta un'anticipazione, fino alla misura consentita dalla normativa vigente al momento dell'indizione della presente procedura, dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla previa costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari a quelle dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia di LL.PP. (D.Lgs. N. 50/2016, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti non abrogate), per quanto compatibili ed applicabili, ed a tutte quelle del Capitolato Speciale di Appalto.

*** *** ***

- PUNTI DI CONTATTO, RUP E REFERENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA -

Per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico sul presente appalto rivolgersi al Servizio Tecnico del Comune di Deruta, nella persona del **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Geom. Fabio Tamantini tel. 075.9728669; E-mail: lavoripubblici@comune.deruta.pg.it.**

Per sole informazioni e/o chiarimenti di carattere amministrativo/legale o comunque inerenti la presente procedura di gara rivolgersi all'Ufficio Lavori Stazione Appaltante: Responsabile dell'Ufficio Lavori Stazione Appaltante, Avv. Simone Lattaioli (075-3681234), oppure Dott.ssa Graziana Gaudenzi/Sig.ra Loredana Baciarelli Falini dell'Ufficio Lavori Stazione Appaltante, oppure mediante posta elettronica (indirizzo unico e-mail: ufficio.appalti@provincia.perugia.it).

Allegati relativi alla gara numero di dossier n. SUA N197 disponibili sulla piattaforma telematica di negoziazione (raggiungibile anche tramite il portale internet della Provincia di Perugia):

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- Lettera di invito alla gara.pdf
- Disciplinare telematico IDO e Timing di Gara.pdf (allegato A alla lettera di invito alla gara)

DOCUMENTAZIONE TECNICA (progetto esecutivo completo):

- Documentazione tecnica.zip

DGUE e MODULISTICA INTEGRATIVA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA :

- DGUE (sempre obbligatorio per tutti i concorrenti: singoli, mandatari di RTP, mandanti di RTP, ausiliari ecc...) – disponibile nella apposita scheda/form prevista in piattaforma;
- Modello IDO domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE.doc (sempre obbligatoria per ogni DGUE compilato dai soggetti di cui sopra);

*** *** ***

**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
IL DIRIGENTE
Dott. Stefano ROSSI***

*Documento informatico firmato digitalmente